

Prot. n. 33657/2022

***Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese nei confronti di «CNA SERVICE – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA»***

## **IL DIRETTORE REGIONALE**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

### **DISPONE**

1. la **revoca** dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del « CNA SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA », con sede legale in Via Umani 1/A – 60131 Ancona (AN), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01132760420, legalmente rappresentato dal sig. Magellano Simone (C.F. MGLSMN70P17A271X) già iscritta al n. 73 dell'Albo dei Centri di assistenza Fiscale con provvedimento del 20.09.2000;
2. la **cancellazione** della CNA Service s.r.l. dall'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale alle Imprese di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164;
3. la **revoca** dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” di cui al D.M. 31 luglio 1998, ottenuta il 12 marzo 2001 con busta numero 91003678, tipo utente D20 – CAAF IMPRESE.

### **Motivazioni**

Il Centro di assistenza fiscale CNA SERVICE s.r.l. è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese con provvedimento del 20 settembre 2000, ed è stato iscritto al n. 73 dell'Albo CAF- imprese.

In data 25 marzo 2022 il Centro di assistenza fiscale CNA SERVICE s.r.l. inviava apposita comunicazione PEC chiedendo la cancellazione dall'albo CAF imprese per cessazione della relativa attività. All'uopo precisava che, a seguito di scissione, l'attività di assistenza fiscale era transitata in capo alla società CNA SERVIZI srl (p.iva 02835040425), società autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese con provvedimento del Direttore regionale delle Marche prot. 30379/2021 e conseguente iscrizione al n. 172 – dell'albo nazionale CAF Imprese.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che *“Le società richiedenti possono utilizzare le parole CAF e Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 7 e l’avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”*, ne discende che la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla comunicazione del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Il presente provvedimento ha efficacia dal giorno di notifica alla società, per quanto attiene ai punti 1) e 2).

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, la revoca dall’autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel” con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, *“Entro tale data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall’utente stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni”*. Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, quest’ufficio provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.

### **Informativa:**

Il presente atto:

- è pubblicato, con valore di pubblicità legale, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008);
- è inviato in copia alla Direzione Centrale Servizi Fiscali, Settore Assistenza, Ufficio assistenza agli intermediari fiscali, per la cancellazione della predetta società dall’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale;
- è notificato, tramite pec, alla società CNA SERVICE s.r.l., c.f. 01132760420.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

- A.G.A. competente: **TAR Marche**

- Ente contro il quale proporre ricorso: **Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche, via Palestro 15, 60122 Ancona**
- Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: **Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Marche – Ufficio Servizi Fiscali- Via Palestro 15, Ancona**
- Indirizzo PEC: **dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it;**
- Tel. 0712274544 - e-mail: **dr.marche.sf@agenziaentrate.it;**
- Responsabile del procedimento: Massimo POLONI
- Funzionario: Francesco TUDINI;

**Riferimenti normativi dell'atto:**

**a) Attribuzioni del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate**

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1);
- Decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1999 recante “*Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*”.
- Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;

**b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale**

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, art.3;
- Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazioni e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza Fiscale (artt. 32-40);
- Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1335 del 11 giugno 1999 recante “*Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”.

Ancona, 23 dicembre 2022

IL DIRETTORE REGIONALE  
Stefano Mastronardo  
*Firmato digitalmente*

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente